

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0698
Del 29 MAG. 2020

OGGETTO:	PRESA D'ATTO DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA DGR PUGLIA N. 525 DEL 08/04/2020, DELLE NOTE REGIONE PUGLIA PROT. AOO_183 N. 5528 DEL 09/04/2020, AOO_005 N. 318 DEL 10/04/2020, AOO_183 N. 5704 DEL 15/04/2020, AOO_005 N. 1010 DEL 30/04/2020 E DELLA DGR PUGLIA N. 652 DEL 07/05/2020 E, PER L'EFFETTO, DETERMINAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGARSI, NELL'ANNO 2020, IN REGIME DI RICOVERO DALLE CASE DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali (UOGR) – Staff della Direzione Amministrativa, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 comma 5 dei decreti di riordino (D.L.vo 502/92 e D.L.vo 517/93) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che hanno avuto efficacia di Legge fino alla data di entrata in vigore del D.L.vo 229/1999, hanno previsto che l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) assicuri nei confronti dei cittadini, la erogazione delle prestazioni specialistiche, riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio e ospedaliere contemplate dai livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- in ottemperanza a quanto statuito dai suddetti decreti, la ASL si avvale dei propri Presidi, delle Aziende e degli Istituti e/o Enti di cui all'art. 4 dello stesso decreto, delle Istituzioni Sanitarie Pubbliche, ivi compresi gli Ospedali Militari, nonché delle Strutture Sanitarie Private e dei Professionisti Accreditati;
- l'art. 8 – quater – comma 1) del D.L.vo 229/1999 ha previsto che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- l'art. 8 – quinquies – comma 2) del D.L.vo 229/1999, in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;
- non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del SSN, corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 - quater – comma 2 del D.Lvo. n. 229/99 e s.m.i.;
- la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive, tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario";
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e dell'art. 1 del D.L.vo n. 229/1999, la ASL è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484) che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), nel dovere di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- con Legge Regionale (L.R.) n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., la Regione Puglia conferisce al soggetto accreditato soltanto lo "status" di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie, che si esplicita solo con la stipula del contratto. In

particolare, l'art. 21 comma 4 della predetta L.R. e ss.mm.ii. stabilisce che le AA.SS.LL. non sono obbligate a stipulare i contratti con i soggetti privati accreditati;

➤ con l'art. 20 – comma 4 della L.R. n. 28/2000, la Regione Puglia ha previsto che "(...) ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e s.m.i., è competenza dei Direttori Generali delle AA.SS.LL., nell'ambito di quanto definito nella programmazione regionale, definire le attività da potenziare e depotenziare, nonché il volume massimo di prestazioni, distinto per tipologie e modalità di assistenza, che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima ASL, si impegnano ad assicurare";

➤ con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1494 del 04/08/2009, la Regione Puglia ha approvato i nuovi criteri operativi per definire gli accordi contrattuali con le Case di Cura private istituzionalmente accreditate e, nel contempo, ha imposto alle AA.SS.LL. di determinare un "fondo unico" da destinare alla remunerazione delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero. Tali criteri operativi hanno, di fatto, sovvertito il metodo di applicazione tradizionale della c.d. "spesa storica", stabilendo altresì che "(...) nell'ambito del tetto di spesa assegnato a ciascuna Casa di Cura, per le prestazioni erogate tra l'80% e il 100% del volume stabilito con i criteri di cui innanzi enunciati, si applica una regressione tariffaria pari al 15%, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/2006";

➤ con l'art. 3 – commi 2 e 3 della L.R. n. 12 del 24/09/2010, la Regione Puglia ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 17 della L.R. n. 14 del 04/08/2004, nonché la lettera c) dell'art. 16 della L.R. n. 26 del 09/08/2006. Pertanto, a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 12/2010, le prestazioni sanitarie effettuate in surplus ai tetti di spesa invalicabili di remunerazione, non sono ammesse alle procedure di liquidazione;

➤ le Strutture Sanitarie istituzionalmente accreditate per erogare prestazioni sanitarie in regime di ricovero, insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA, sono le seguenti:

- Casa di Cura "Anthea Hospital", gestita dalla società "Anthea Hospital srl" del Gruppo "Villa Maria spa", con sede operativa in Bari alla via Camillo Rosalba n. 35/37, in virtù degli atti rilasciati dai competenti Uffici della Regione Puglia con cui è stata accreditata istituzionalmente e che, ai fini tariffari, rientra nella Fascia funzionale "A" della classificazione tipologica prevista dalla DCR 995/95, giusta Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 24 del 04/02/2008;
- Casa di Cura "Villa Lucia Hospital", gestita dalla società "Anthea Hospital srl" del Gruppo "Villa Maria spa", con sede operativa in Conversano (BA) alla via Lacalandra n. 13, in virtù degli atti rilasciati dai competenti Uffici della Regione Puglia con cui è stata accreditata istituzionalmente e che, ai fini tariffari, rientra nella Fascia funzionale "A" della classificazione tipologica prevista dalla DCR 995/95, giusta D.D. n. 254 del 06/07/2018 e D.D. n. 359 del 17/10/2018. Si precisa che in merito alle Case di Cura "Casa Bianca" e "Villa Lucia Hospital", con D.D. n. 14 del 12/02/2014, la Regione Puglia ha preso atto della fusione con atto pubblico notarile del 23/09/2013 e, nel contempo, ha disposto ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2 dell'art. 24, comma ter, della L.R. n. 8/2004, il trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti istituzionali già riconosciuti alla società "Casa Bianca srl" con sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Vittorio Veneto n. 2, in favore della società incorporante "Medicol srl", proprietaria e gestore della Casa di Cura "Villa Lucia Hospital" con sede in Conversano alla via Lacalandra n. 13. Con D.D. n. 388 del 19/11/2018, a seguito di atto pubblico di fusione, la Regione Puglia ha preso atto della fusione per incorporazione della società "Medicol srl" (incorporata) nella società "Anthea Hospital srl" (incorporante) e ha disposto, ai sensi degli artt. n. 9, comma 2 e n. 24 comma 5 della L.R. n. 9/2017, con decorrenza 01/07/2018, il trasferimento in favore della incorporante società "Anthea Hospital srl", della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti istituzionali già riconosciuti alla società incorporata "Medicol srl", in ordine alla Casa di Cura "Villa Lucia Hospital" con sede in Conversano (BA) alla via Lacalandra n. 13, stabilendo tra l'altro che:
 - a) la fusione della società "Medicol srl" (incorporata) nella società "Anthea Hospital srl" (incorporante) produce i suoi effetti dal 01/07/2018, data in cui è stata eseguita, nel registro delle Imprese di Ravenna e Bari, l'ultima iscrizione prevista dall'art. 2054 C.C.;
 - b) per effetto della fusione, ogni Ente o Ufficio sia pubblico che privato, è autorizzato, senza necessità di ulteriori atti, a trasferire e intestare alla società incorporante "Anthea Hospital srl", tutti i documenti, depositi cauzionali o altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere e comunque tutto quanto risulta intestato o intitolato alla società incorporata "Medicol srl";
- Casa di Cura "Monte Imperatore", gestita dalla società "SOGEMI srl", con sede operativa in Noci (BA) alla Strada Provinciale Noci – Castellaneta Km. 10, s.c., in virtù degli atti rilasciati dai competenti Uffici della Regione Puglia con cui è stata accreditata istituzionalmente e che, ai fini tariffari, rientra nella Fascia funzionale "B" della classificazione tipologica prevista dalla DCR 995/95;
- Casa di Cura "Santa Maria" gestita dalla società "Santa Maria spa" del Gruppo "Villa Maria spa", con sede in Bari alla via De Ferrariis n. 18/d, in virtù degli atti rilasciati dai competenti Uffici della Regione Puglia con cui è stata accreditata istituzionalmente e che, ai fini tariffari, rientra nella Fascia funzionale "A" della classificazione tipologica prevista dalla DCR 995/95;

- Casa di Cura "Mater Dei Hospital", gestita dalla società "CBH Città di Bari Hospital spa", sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, in virtù degli atti rilasciati dai competenti Uffici della Regione Puglia con cui è stata accreditata istituzionalmente e che, ai fini tariffari, rientra nella Fascia funzionale "A" della classificazione tipologica prevista dalla DCR 995/95;

➤ in virtù degli atti rilasciati dai competenti Uffici, la Regione Puglia ha previsto, nei confronti delle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, la seguente configurazione dei posti letto (p.l.) accreditati, distinti per singola disciplina di assegnazione che rappresentava, per l'anno 2019, il limite massimo dei p.l. della rete ospedaliera privata accreditata, precisando che il numero dei p.l. non costituisce per la ASL un vincolo condizionante in assoluto gli accordi contrattuali:

DISCIPLINA ACCREDITATA	CODICE REPARTO	ANTHEA HOSPITAL	MATER DEI HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL	TOTALE POSTI LETTO
CARDIOCHIRURGIA	0701	20	34	0	23	0	77
CARDIOLOGIA	0801	14	40	0	22	11	87
CHIRURGIA GENERALE	0901	7	32	0	12	18	69
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	1001	0	5	0	0	0	5
CHIRURGIA PLASTICA	1211	0	5	0	0	0	5
CHIRURGIA TORACICA	1301	0	8	0	0	0	8
CHIRURGIA VASCOLARE	1401	0	10	0	13	0	23
GASTROENTEROLOGIA	5811	0	10	0	0	0	10
GERIATRIA	2101	0	0	22	0	0	22
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	3701	0	30	0	38	0	68
MEDICINA GENERALE	2601	0	71	0	0	0	71
NEFROLOGIA	2911	0	10	0	0	0	10
NEONATOLOGIA	6211	0	6	0	0	0	6
NEUROCHIRURGIA	3011	10	10	0	0	0	20
NEUROLOGIA	3211	0	10	0	0	0	10
NIDO	3101	0	0	0	0	0	0
OCULISTICA	3401	0	5	0	0	2	7
ONCOLOGIA	6401	0	4	0	0	0	4
ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	3601	16	32	0	18	30	96
OTORINOLARINGOIATRA	3811	0	4	0	0	0	4
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	5601	0	40	73	10	0	123
RECUPERO E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	5602	10	35	0	10	0	55
RIANIMAZIONE + TERAPIA INTENSIVA	4901	8	20	0	10	0	38
UNITÀ CORONARICA (UTIC)	5001	6	8	0	4	4	22
UROLOGIA	4301	0	8	0	8	8	24
DAY SURGERY/IVG		0	12	0	0	0	12
TOTALE		91	449	95	168	73	876

➤ con DGR n. 673 del 09/04/2019 avente a oggetto "Modifica ed integrazione della DGR 1494/2009 e revoca dei provvedimenti giuntali: DGR n. 981/2016; DGR n. 910/2017. Determinazione dei criteri di ripartizione del fondo unico di remunerazione anno 2019 per pazienti residenti nella Regione Puglia ed extraregionali -: Strutture Istituzionalmente Accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura)", per tutte le motivazioni in essa contenute, la Regione Puglia procedeva, tra l'altro:

- ad approvare lo schema di accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lvo 502/92 e s.m.i., da utilizzarsi per la definizione, a partire dall'anno 2016, dell'acquisto di prestazioni erogate dalle strutture istituzionalmente accreditate per le attività svolte in regime di ricovero;
- ad approvare il tetto di spesa complessivo regionale per le prestazioni rese dalle Case di Cura private accreditate in favore dei pazienti extraregionali, tale da ridurre la spesa annua del 2% rispetto a quella consuntivata nel corso dell'anno 2015 che, per la ASL BA, ammonta complessivamente a € 24.508.660,16=, specificando che le liquidazioni in favore delle strutture dell'Ospedalità Privata Accreditata devono avvenire in acconto, nella misura del 50% della produzione mensile di ogni Casa di Cura, mentre il saldo dovrà essere corrisposto a fine esercizio. Se a fine esercizio la produzione complessiva extraregionale dovesse risultare superiore alle disponibilità economiche individuate in € 24.508.660,16=, ogni struttura subirà una decurtazione commisurata alla percentuale dell'esubero. Le AA.SS.LL., con cadenza bimestrale, dovranno monitorare la spesa addebitata per prestazioni extraregionali, con l'obbligo di rendere edotti gli erogatori a cui dovrà essere comunicata la quota del fondo residuo ancora disponibile;
- con nota prot. n. 117117/1 del 03/05/2019, in riferimento a quanto disposto con DGR n. 673/2019, questa Azienda chiedeva al competente Ufficio regionale di fornire le opportune indicazioni in ordine allo schema tipo di accordo contrattuale ex art. quinquies del D.Lvo 502/92 s.m.i. da utilizzarsi per l'acquisto di prestazioni erogate in regime di

ricovero dalle Case di Cura private accreditate per l'anno 2019, considerato che lo schema tipo di accordo contrattuale al momento vigente era quello approvato con DGR 981/2016, di fatto revocata con DGR n. 673/2019;

➤ con nota prot. AOO_183 n. 6425 del 21/05/2019, la Regione Puglia notificava la DGR n. 881 del 15/05/2019 avente a oggetto "Approvazione schema tipo accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. – Strutture Istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura)", con la quale, per tutte le motivazioni in essa contenute, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate, si procedeva ad approvare lo schema tipo di accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. a valersi dall'anno 2019, il quale risulta conforme a quello già utilizzato per gli anni 2016, 2017 e 2018, con i correttivi rivenienti dalla revoca delle DD.GG.RR. n. 981/2016 e n. 910/2017;

➤ con deliberazione del Direttore Generale (DG) della ASL BA n. 915 del 23/05/2019, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, per tutte le motivazioni in essa contenute, sono stati assegnati alle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, i tetti di spesa per l'anno 2019 per singola disciplina accreditata e per singolo percorso diagnostico terapeutico (Area Cuore, Area Chirurgica, Area Medica, Area Materno Neonatale, Area Riabilitativa, Area dell'Emergenza-Urgenza);

➤ con nota prot. n. 261085 del 08/10/2019, la Direzione Generale della ASL BA accoglieva la richiesta di scorrimento delle risorse finanziarie, a invarianza del tetto complessivo assegnato per l'anno 2019 assegnato con deliberazione/DG ASL BA n. 915/2019, formulata dalla Casa di Cura "Villa Lucia Hospital", considerate le motivazioni esposte in termini di liste di attesa per procedure di emodinamica, nonché la difficoltà per questa ASL, connessa a carenza di personale, nel soddisfare la domanda delle predette procedure nell'ambito territoriale in cui insiste la predetta Casa di Cura;

➤ dal combinato disposto della deliberazione/DG ASL BA n. 915/2019 e della nota ASL BA prot. n. 261085 del 08/10/2019, l'assegnazione dei tetti di spesa per l'anno 2019 per singola disciplina accreditata e per singolo percorso diagnostico terapeutico (Area Cuore, Area Chirurgica, Area Medica, Area Materno Neonatale, Area Riabilitativa, Area dell'Emergenza-Urgenza), risultava così determinata:

DISCIPLINA ACCREDITATA	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	ANTHEA HOSPITAL	MATER DEI HOSPITAL	TOTALE
CARDIOCHIRURGIA	10.788.506,68			8.240.077,48	9.004.674,18	28.033.258,34
CARDIOLOGIA	4.656.854,29	2.423.796,71		2.219.783,34	9.273.592,66	18.574.027,00
CHIRURGIA GENERALE	1.805.130,21	2.041.654,37			2.637.317,62	6.484.102,20
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE					472.480,70	472.480,70
CHIRURGIA PLASTICA					1.020.876,40	1.020.876,40
CHIRURGIA TORACICA					1.343.816,92	1.343.816,92
CHIRURGIA VASCOLARE	1.310.163,04				3.095.373,82	4.405.536,86
GERIATRIA			903.344,37			903.344,37
MEDICINA GENERALE					1.488.592,87	1.488.592,87
NEFROLOGIA					680.281,34	680.281,34
NEUROCHIRURGIA				2.228.611,01	1.111.978,76	3.340.589,77
NIDO	688.658,00				575.447,15	1.264.105,15
NEUROLOGIA					349.221,26	349.221,26
OCULISTICA		400.000,00			828.854,52	1.228.854,52
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.771.981,25	4.438.461,17		1.916.737,86	4.794.023,61	13.921.203,89
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	3.681.451,29				5.614.903,49	9.296.354,78
OTORINOLARINGOIATRIA					134.000,00	134.000,00
UROLOGIA	496.825,55	48.544,76			1.200.000,00	1.745.370,31
TERAPIA INTENSIVA + RIANIMAZIONE	561.675,20			231.652,23	1.178.023,53	1.971.350,96
UTIC				261.248,04	246.845,81	508.093,85
RIABILITAZIONE FUNZIONALE	206.893,07		4.101.249,96		3.261.690,13	7.569.833,16
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	171.951,73			250.281,55	1.571.851,60	1.994.084,88
GASTROENTEROLOGIA					700.000,00	700.000,00
NEONATOLOGIA					80.710,75	80.710,75
ONCOLOGIA					1.200.000,00	1.200.000,00
DAY SURGERY/IVG					382.581,49	382.581,49
TOTALE	27.140.090,31	9.352.457,01	5.004.594,33	15.348.391,51	52.247.138,61	109.092.671,77

AREA CUORE	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	ANTHEA HOSPITAL	MATER DEI HOSPITAL	TOTALE
CARDIOCHIRURGIA	10.788.506,68			8.240.077,48	9.004.674,18	28.033.258,34
CARDIOLOGIA	4.656.854,29	2.423.796,71		2.219.783,34	9.273.592,66	18.574.027,00
UTIC				261.248,04	246.845,81	508.093,85
CHIRURGIA VASCOLARE	1.310.163,04				3.095.373,82	4.405.536,86
TOTALE	16.755.524,01	2.423.796,71	0,00	10.721.108,86	21.620.486,47	51.520.916,05
AREA CHIRURGICA						
CHIRURGIA GENERALE	1.805.130,21	2.041.654,37			2.637.317,62	6.484.102,20
CHIRURGIA PLASTICA					1.020.876,40	1.020.876,40
CHIRURGIA TORACICA					1.343.816,92	1.343.816,92
CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE					472.480,70	472.480,70
NEUROCHIRURGIA				2.228.611,01	1.111.978,76	3.340.589,77
OCULISTICA		400.000,00			828.854,52	1.228.854,52
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2.771.981,25	4.438.461,17		1.916.737,86	4.794.023,61	13.921.203,89
UROLOGIA	496.825,55	48.544,76			1.200.000,00	1.745.370,31
DAY SURGERY/IVG					382.581,49	382.581,49
TOTALE	5.073.937,01	6.928.660,30	0,00	4.145.348,87	13.791.930,02	29.939.876,20
AREA MEDICA						
MEDICINA GENERALE					1.488.592,87	1.488.592,87
NEUROLOGIA					349.221,26	349.221,26
GASTROENTEROLOGIA					700.000,00	700.000,00
NEFROLOGIA					680.281,34	680.281,34
GERIATRIA			903.344,37			903.344,37
ONCOLOGIA					1.200.000,00	1.200.000,00
OTORINOLARINGOIATRIA					134.000,00	134.000,00
TOTALE	0,00	0,00	903.344,37	0,00	4.552.095,47	5.455.439,84
AREA MATERNO NEONATALE						
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	3.681.451,29				5.614.903,49	9.296.354,78
NIDO	688.658,00				575.447,15	1.264.105,15
NEONATOLOGIA					80.710,75	80.710,75
TOTALE	4.370.109,29	0,00	0,00	0,00	6.271.061,39	10.641.170,68
AREA RIABILITATIVA						
RIABILITAZIONE FUNZIONALE	206.893,07		4.101.249,96		3.261.690,13	7.569.833,16
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	171.951,73			250.281,55	1.571.851,60	1.994.084,88
TOTALE	378.844,80	0,00	4.101.249,96	250.281,55	4.833.541,73	9.563.918,04
AREA EMERGENZA URGENZA						
RIANIMAZIONE + TERAPIA INTENSIVA	561.675,20			231.652,23	1.178.023,53	1.971.350,96
TOTALE	561.675,20			231.652,23	1.178.023,53	1.971.350,96
TOTALE GENERALE	27.140.090,31	9.352.457,01	5.004.594,33	15.348.391,51	52.247.138,61	109.092.671,77

DATO ATTO CHE:

➤ con D.D. n. 333 del 23/12/2019, notificata con nota prot. AOO_183 n. 16521 del 23/12/2019, trasmessa a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 338689 del 30/12/2019, la Regione Puglia,

ai sensi degli artt. n. 8 e n. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con DGR n. 1905 del 04/07/2017 e in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata di cui alla DGR n. 53/2018 e al Regolamento Regionale (R.R.) n. 23/2019, stabiliva, tra l'altro, nei confronti della Casa di Cura "Mater Dei Hospital", gestita dalla società "CBH Città di Bari Hospital spa", di:

- autorizzare all'esercizio e accreditare istituzionalmente ex novo n. 6 p.l. di *Chirurgia Vascolare*, n. 6 p.l. di *Lungodegenza* e n. 2 p.l. di *Chirurgia Toracica*;
- revocare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per n. 2 p.l. di *Nefrologia*, n. 2 p.l. di *Oculistica*, n. 2 p.l. di *Otorinolaringoiatria*, n. 6 p.l. di *Cardiologia* e n. 2 p.l. di *Chirurgia Maxillofacciale*;
- procedere all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale di ulteriori n. 8 p.l. di *Lungodegenza* con successivo atto, all'esito dei procedimenti di cui agli artt. 7, 8 e 24 da attivarsi su istanza del legale rappresentante della Casa di Cura de qua;

➤ con D.D. n. 334 del 23/12/2019, notificata con nota prot. AOO_183 n. 16520 del 23/12/2019, trasmessa a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 338479 del 30/12/2019, la Regione Puglia, ai sensi degli artt. n. 8 e n. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con DGR n. 1905 del 04/07/2017 e in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata di cui alla DGR n. 53/2018 e al R.R. n. 23/2019, stabiliva, tra l'altro, nei confronti della Casa di Cura "Anthea Hospital", gestita dalla società "Anthea Hospital srl" del Gruppo "Villa Maria spa", di:

- accreditare istituzionalmente ex novo n. 1 p.l. di *Ortopedia*, n. 5 p.l. di *Neurochirurgia* e n. 10 p.l. di *Recupero e Riabilitazione Funzionale*;

- revocare l'accreditamento istituzionale per n. 7 p.l. di *Chirurgia Generale*;

➤ con D.D. n. 336 del 27/12/2019, notificata con nota prot. AOO_183 n. 16524 del 27/12/2019, trasmessa a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 339574 del 31/12/2019, la Regione Puglia, ai sensi degli artt. n. 8 e n. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con DGR n. 1905 del 04/07/2017 e in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata di cui alla DGR n. 53/2018 e al R.R. n. 23/2019, stabiliva, tra l'altro, nei confronti della Casa di Cura "Villa Lucia Hospital", gestita dalla società "Anthea Hospital srl" del Gruppo "Villa Maria spa", di:

- accreditare istituzionalmente n. 2 p.l. di *Cardiologia*, n. 13 p.l. di *Chirurgia Vascolare* e n. 1 p.l. di *Chirurgia maxillofacciale*;

- revocare l'accreditamento istituzionale per n. 8 p.l. di *Urologia* e n. 1 p.l. di *Oculistica*;

➤ con D.D. n. 337 del 30/12/2019, notificata con nota prot. AOO_183 n. 159 del 08/01/2020, trasmessa a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 4722 del 09/01/2020, la Regione Puglia, ai sensi degli artt. n. 8 e n. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con DGR n. 1905 del 04/07/2017 e in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata di cui alla DGR n. 53/2018 e al R.R. n. 23/2019, stabiliva, tra l'altro, nei confronti della Casa di Cura "Santa Maria", gestita dalla società "Santa Maria spa" del Gruppo "Villa Maria spa", di:

- accreditare istituzionalmente n. 6 p.l. di *Chirurgia Generale*, n. 2 p.l. di *Chirurgia Plastica*, n. 2 p.l. di *Urologia*, n. 2 p.l. di *Unità Coronarica (UTIC)*, n. 1 p.l. di *Oculistica* e n. 1 p.l. di *Chirurgia Maxillofacciale*;

- revocare l'accreditamento istituzionale per n. 2 p.l. di *Cardiologia*, n. 13 p.l. di *Chirurgia Vascolare*, n. 3 p.l. di *Ostetricia e Ginecologia*, n. 2 p.l. di *Terapia Intensiva* e n. 10 p.l. di *Riabilitazione Cardiologica*;

➤ con nota prot. n. 163/DG/AD/2020 del 14/01/2020, trasmessa a mezzo pec in data 15/01/2020 e acquisita in pari data al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 11776, il Gruppo "Villa Maria spa" comunicava che, in esecuzione delle su menzionate DD.DD. regionali nn. 334/2019, 336/2019 e 337/2019, la disattivazione dei p.l. oggetto di revoca dell'accreditamento e/o autorizzazione, avrebbe avuto luogo dal 31/01/2020 e, conseguentemente, l'attivazione dei p.l. oggetto di accreditamento e/o autorizzazione, avrebbe avuto decorrenza dal 01/02/2020;

➤ per effetto delle precitate DD.DD. regionali nn. 333/2019, 334/2019, 336/2019 e 337/2019 e della menzionata nota del Gruppo "Villa Maria spa" prot. n. 163/DG/AD/2020 del 14/01/2020, la nuova configurazione dei p.l. accreditati, distinti per singola disciplina di assegnazione che rappresenta, per l'anno 2020, il limite massimo dei p.l. della rete ospedaliera privata accreditata, precisando che il numero dei p.l. non costituisce per la ASL un vincolo condizionante in assoluto gli accordi contrattuali, è la seguente:

DISCIPLINA ACCREDITATA	CODICE REPARTO	ANTHEA HOSPITAL DAL 01/02/2020	MATER DEI HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	SANTA MARIA DAL 01/02/2020	VILLA LUCIA HOSPITAL DAL 01/02/2020	TOTALE POSTI LETTO
CARDIOCHIRURGIA	0701	20	34	0	23	0	77
CARDIOLOGIA	0801	14	34	0	20	13	81
CHIRURGIA GENERALE	0901	0	32	0	18	18	68
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	1001	0	3	0	1	1	5
CHIRURGIA PLASTICA	1211	0	5	0	2	0	7
CHIRURGIA TORACICA	1301	0	10	0	0	0	10
CHIRURGIA VASCOLARE	1401	0	16	0	0	13	29
GASTROENTEROLOGIA	5811	0	10	0	0	0	10
GERIATRIA	2101	0	0	22	0	0	22
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	3701	0	30	0	35	0	65
LUNGODEGENZA	6001	0	6	0	0	0	6
MEDICINA GENERALE	2601	0	71	0	0	0	71
NEFROLOGIA	2911	0	8	0	0	0	8
NEONATOLOGIA	6211	0	6	0	0	0	6
NEUROCHIRURGIA	3011	15	10	0	0	0	25
NEUROLOGIA	3211	0	10	0	0	0	10
NIDO	3101	0	0	0	0	0	0
OCULISTICA	3401	0	3	0	1	1	5
ONCOLOGIA	6401	0	4	0	0	0	4
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	3601	17	32	0	18	30	97
OTORINOLARINGOIATRA	3811	0	2	0	0	0	2
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	5601	10	40	73	10	0	133
RECUPERO E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	5602	10	35	0	0	0	45
RIANIMAZIONE + TERAPIA INTENSIVA	4901	8	20	0	8	0	36
UNITÀ CORONARICA (UTIC)	5001	6	8	0	6	4	24
UROLOGIA	4301	0	8	0	10	0	18
DAY SURGERY/IVG		0	12	0	0	0	12
TOTALE		100	449	95	152	80	876

RILEVATO CHE:

➤ con deliberazione n. 2534 del 30/12/2019, il Direttore Generale di questa ASL BA procedeva a fissare il Bilancio Economico Preventivo, nonché la spesa generale per l'esercizio finanziario 2020, anche per i compensi da corrisponderci per il pagamento di prestazioni erogate in regime di ricovero dalle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, da imputare sul numero di conto 706.125.00085 "Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private";

➤ con nota prot. n. 7819/UOR01 del 13/01/2020, in pari data trasmessa a mezzo pec, questa Azienda comunicava alle Case di Cura che, nelle more della definizione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni da acquistare nel corso dell'anno 2020, in ragione delle prescrizioni della DGR n. 1494/2009, di aver dato mandato alla competente UOGR di predisporre le liquidazioni riconducibili alle prestazioni sanitarie da erogarsi nel corrente anno, nella misura del 90% del 1/12 del tetto di spesa invalicabile di remunerazione assegnato nell'anno 2019, per rispettiva Casa di Cura, ripartito per singola disciplina accreditata.

VISTA la dichiarazione dell'OMS del 11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti.

PRESO ATTO:

➤ degli effetti prodotti da tutte le disposizioni statali e regionali nel corso dell'anno 2020 in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riferimento a tutte le indicazioni di sorveglianza sanitaria fornite in ordine alle azioni da intraprendere per contrastare la diffusione dell'infezione, qui da intendersi tutte integralmente richiamate e riportate;

➤ della nota prot. n. AOO_005 n. 215 del 13/03/2020, con cui la Regione Puglia ha reso pubblica una richiesta di manifestazione di interesse indirizzata all'ospedalità privata, finalizzata a richiedere alle Organizzazioni datoriali delle strutture private accreditate, di valutare se tra i propri iscritti ci fossero operatori che, per vocazione e nosologie già accreditate, fossero in grado di riconvertire nel più breve tempo possibile l'attività, destinando la propria struttura, ovvero una parte di essa, prevedendo percorsi distinti e dedicati per l'emergenza COVID-19 per le discipline di *Terapia Intensiva* e *Pneumologia*, nonché per quelle che consentano di gestire la fase acuta e post-acuta della patologia in esame, che si caratterizzano per un modulo di almeno 20% di p.i. di *Terapia Intensiva* e il restante 80% di p.i. di *Pneumologia* e/o discipline affini. A tale richiesta sono pervenute manifestazioni di interesse, con particolare riferimento alla disponibilità di p.i. di *Terapia Intensiva* e discipline mediche anche da parte dei legali rappresentanti delle Case di Cura "Anthea Hospital" e "Villa Lucia Hospital";

➤ della nota prot. n. AOO_005 n. 224 del 17/03/2020, con cui la Regione Puglia ha comunicato che, al fine di incrementare la complessiva dotazione regionale dei p.l. in *Terapia Intensiva* e nelle unità operative di *Pneumologia* e *Malattie Infettive*, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della Salute con circolare prot. GAB 2519 del 29/02/2020, sulla base dell'impostazione del Piano Ospedaliero COVID-19 definito, sono stati individuati prioritariamente quali strutture COVID, anche le Case di Cura "Anthea Hospital" e "Villa Lucia Hospital";

➤ della nota prot. n. AOO_183 n. 4674 del 26/03/2020, trasmessa a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 62008 del 02/04/2020, con cui la Regione Puglia ha notificato la D.D. n. 81 del 26/03/2020 avente a oggetto "Potenziamento delle strutture della rete ospedaliera in attuazione della circolare prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Decreto Legge n. 18/2020. Autorizzazione attivazione unità operative COVID-19 presso la Casa di Cura "Villa Lucia Hospital" di Conversano - Via Lacalandra n. 13, della Società "Anthea Hospital S.r.l.". Autorizzazione all'esercizio della disciplina di *Terapia Intensiva* con n. 30 posti letto. Autorizzazione all'esercizio provvisorio e accreditamento provvisorio della disciplina di *Pneumologia* con n. 80 posti letto", con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha stabilito di:

- autorizzare all'esercizio la disciplina di *Terapia Intensiva* con n. 30 p.l. presso la Casa di Cura "Villa Lucia Hospital";
- revocare l'autorizzazione all'esercizio di n. 1 p.l. solo autorizzato nella disciplina di *Chirurgia Maxillofacciale* della Casa di Cura "Villa Lucia Hospital";
- revocare l'autorizzazione di n. 29 p.l. solo autorizzati della Casa di Cura "Santa Maria" di cui n. 3 p.l. di *Cardiochirurgia*, n. 5 p.l. di *Cardiologia*, n. 6 p.l. di *Chirurgia Generale*, n. 4 p.l. di *Chirurgia Plastica*, n. 6 p.l. di *Ortopedia* e n. 5 p.l. di *Ostetricia e Ginecologia*;
- rilasciare alla Casa di Cura "Villa Lucia Hospital" l'autorizzazione all'esercizio provvisoria e l'accreditamento provvisorio, per trasformazione temporanea e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della disciplina di *Pneumologia* con n. 80 p.l.;
- sospendere, conseguentemente, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per n. 80 p.l. accreditati della Casa di Cura "Villa Lucia Hospital", di cui n. 13 p.l. di *Cardiologia*, n. 18 p.l. di *Chirurgia Generale*, n. 1 p.l. di *Chirurgia Maxillofacciale*, n. 13 p.l. di *Chirurgia Vascolare*, n. 1 p.l. di *Oculistica*, n. 30 p.l. di *Ortopedia* e n. 4 p.l. di *UTIC*;
- precisare che, al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con espresso provvedimento regionale sarebbero stati revocati l'autorizzazione all'esercizio provvisoria e l'accreditamento provvisorio della disciplina di *Pneumologia* della Casa di Cura "Villa Lucia Hospital" e, contestualmente, sarebbero stati riattivati i n. 80 p.l. per i quali sono stati sospesi l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale;

➤ della nota prot. n. AOO_183 n. 5197 del 06/04/2020, trasmessa a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 64049 del 09/04/2020, con cui la Regione Puglia ha notificato la D.D. n. 83 del 06/04/2020 avente a oggetto "Potenziamento delle strutture della rete ospedaliera in attuazione della circolare prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Decreto Legge n. 18/2020. Attivazione unità operative COVID-19 presso la Casa di Cura "Anthea Hospital" di Bari - Via C. Rosalba n. 35/37. Autorizzazione all'esercizio provvisoria e accreditamento provvisorio della disciplina di *Terapia Intensiva* con n. 20 posti letto e della disciplina di *Pneumologia* con n. 80 posti letto", con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha stabilito di:

- rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisoria e l'accreditamento provvisorio, per trasformazione temporanea e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di n. 20 p.l. di *Terapia Intensiva* e n. 80 p.l. di *Pneumologia* presso la Casa di Cura "Anthea Hospital";
- sospendere, conseguentemente, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per n. 100 p.l. accreditati della Casa di Cura "Anthea Hospital", di cui n. 20 p.l. di *Cardiochirurgia*, n. 14 p.l. di *Cardiologia*, n. 15 p.l. di *Neurochirurgia*, n. 17 p.l. di *Ortopedia*, n. 10 p.l. di *Riabilitazione e Recupero Funzionale*, n. 10 p.l. di *Riabilitazione Cardiologica*, n. 8 p.l. di *Rianimazione* e n. 6 p.l. di *UTIC*;
- precisare che, al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con espresso provvedimento regionale sarebbero stati revocati l'autorizzazione all'esercizio provvisoria e l'accreditamento provvisorio delle discipline di *Terapia Intensiva* e di *Pneumologia* della Casa di Cura "Anthea Hospital" e, contestualmente, sarebbero stati riattivati i n. 100 p.l. per i quali sono stati sospesi l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale.

CONSIDERATO CHE:

➤ con DGR n. 525 del 08/04/2020 avente oggetto "Emergenza SARS – CoV2 – Istituzione Rete Ospedaliera di emergenza denominata "Piano Ospedaliero SARS – CoV2", in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18" e Circolari esplicative prott. AOO_183 n. 5528 del 09/04/2020, AOO_005 n. 318 del 10/04/2020 e AOO_183 n. 5704 del 15/04/2020, pervenute alle Strutture per il tramite delle rispettive

Associazioni di categoria e qui da intendersi integralmente richiamate, la Regione Puglia ha istituito la Rete Ospedaliera di emergenza denominata "Piano Ospedaliero SARS – CoV2", in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, di cui fanno parte anche le Case di Cura "Anthea Hospital" e "Villa Lucia Hospital", stabilendo altresì nel combinato disposto dei predetti atti:

- che con note prott. nn. AOO_005 n. 192 del 09/03/2020, AOO_005 n. 197 del 10/03/2020, AOO_005 n. 206 del 13/03/2020 e ss.mm.ii. e AOO_005 n. 319 del 10/04/2020, sono state impartite disposizioni, in via prioritaria, in ordine alla sospensione dei ricoveri fatte salve le prestazioni urgenti e indifferibili, garantendo gli screening oncologici, il percorso nascita, le donazioni sangue ed emocomponenti, le prestazioni dialitiche e chemioterapiche, la radioterapia, le PET-TC;
- che la predetta sospensione, fatte salve le deroghe espressamente richiamate da disposizioni regionali, ivi comprese le prestazioni indifferibili richiamate nella circolare prot. AOO_005 n. 272 del 01/04/2020, fino a ulteriore e contraria disposizione regionale, riguarda tutte le strutture accreditate e/o autorizzate, indipendentemente dal regime erogativo con e/o senza oneri a carico del SSR. Infatti il regime erogativo delle prestazioni, con oneri a carico del SSR, ovvero in regime privatistico, non costituisce una variabile indipendente e non attenua il rischio di contagio;
- che con nota prot. 7648-20/03/2020/DGPROGS/MDS-P recante "*Emergenza COVID-19 e flussi informativi NSIS: codifiche e tempistiche di trasmissione*", il Ministero della Salute ha disposto la codifica dei ricoveri secondo le linee guida, notificate dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO_081 n. 1638 del 23/03/2020;
- che la codifica della SDO, per casi affetti da malattia da SARS-CoV2, potrà essere utilizzata esclusivamente dagli ospedali espressamente individuati nella rete degli Ospedali COVID e COVID post acuzie, salvo che, per residuali casi in cui per giustificati e stringenti motivi clinici, pazienti affetti da malattia da SARS-CoV2 siano trattati in ospedali NO COVID;
- che i ricoveri e le dimissioni in tali reparti devono essere tempestivamente registrati nel sistema Edotto in modo da avere un quadro sempre aggiornato di posti letto attivi, posti letto occupati e posti letto disponibili. Tale informazione, se alimentata con adeguata tempestività, può essere utile ad altri nodi della rete assistenziale, tra cui in primis il Servizio Emergenza Urgenza 118;
- che l'attivazione dei reparti COVID da parte delle strutture private accreditate e, dunque, la successiva registrazione dei ricoveri nel sistema Edotto, deve avvenire soltanto a seguito della presentazione dell'istanza formale di manifestazione d'interesse e attivazione dell'incarico da parte del Servizio "Accreditamenti e Qualità", finalizzato alla verifica della sussistenza dei relativi requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici;
- che con l'attivazione della Rete Ospedaliera di emergenza denominata "Piano Ospedaliero COVID-19", si è prevista una rimodulazione temporanea dei p.l. a potenziamento delle sole discipline di *Terapia Intensiva* e *Pneumologia* in attuazione di quanto previsto dal citato art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e che, al termine del periodo emergenziale da COVID-19, tutte le strutture pubbliche e private accreditate coinvolte nella rete emergenziale, ripristineranno le discipline e i p.l. contemplati dal R.R. n. 23/2019, con la relativa classificazione, secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale n. 9/2017;
- le Unità di Verifica dell'Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale (UVARP) delle AA.SS.LL. dovranno controllare il 100% dei ricoveri prodotti dalle strutture private accreditate in qualità di Ospedali COVID o COVID post-acuzie;
- per quanto attiene le strutture interamente convertite in Ospedale COVID:
 - ✓ il tetto di spesa da assegnare a ogni singola struttura, per l'anno 2020, è quello attribuito per l'anno 2019, avendo a riferimento i tetti di spesa per i pazienti residenti nella Regione Puglia, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina;
 - ✓ verranno riconosciute le prestazioni erogate in favore di pazienti regionali ed extraregionali, prima della riconversione, nella loro interezza, al netto delle verifiche tecnico sanitarie (VTS);
 - ✓ in conformità al punto 7 del deliberato della DGR n. 525/2020, nell'individuare i criteri di remunerazione e le modalità di anticipazioni mensili, gli stessi troveranno applicazione nel corrente anno, salvo diverse disposizioni nazionali che dovessero successivamente intervenire;
 - ✓ con riferimento al comma 2) del D.L. n. 23/2020, pur confermando quanto stabilito al punto 5 della DGR n. 525/2020 - modalità di tipologie a); b); c); d) - con conseguente remunerazione, le previsioni rispetto alle modalità di determinazione della funzione assistenziale e l'incremento tariffario, compatibilmente con le risorse previste, troveranno attuazione in concomitanza dell'emanando Decreto Ministeriale. Pertanto, a seguito della emanazione del predetto Decreto, verrà valutata la posizione debitoria/creditoria di ciascun Ospedale COVID, quale differenza tra il valore economico dell'attività effettivamente svolta, determinatosi con le modalità di rimborso di cui al su citato punto 5) del provvedimento giuntale e il valore economico dell'attività effettivamente svolta, determinatosi sulla base delle successive disposizioni ministeriali;

- ✓ con riferimento al comma 3) del D.L. n. 23/2020, limitatamente ai criteri di determinazione dei flussi finanziari da anticiparsi nel corso dell'anno 2020, l'entità degli stessi dovrà essere calcolata nella misura del 70% del valore economico del fatturato riconosciuto e liquidato nel corso dell'anno 2019, che tenga conto delle attività rese in favore dei pazienti della Regione Puglia e dei pazienti residenti in altre Regioni (mobilità attiva);
- ✓ di converso, le strutture private accreditate dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori, ivi compreso l'avvio del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) anche qualora non utilizzato;
- ✓ in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, e il correlato tetto di spesa, sarà recuperato nell'esercizio 2021, indipendentemente dalla percentuale di fatturato prodotto mensilmente, proprio in ragione della situazione emergenziale determinatosi in questo esercizio finanziario, nonché sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno e comunque nel rispetto della massima capacità ricettiva (DGR n. 2252 del 26/10/2010);
- per quanto attiene le strutture NO COVID:
 - ✓ il tetto di spesa da assegnare a ogni singola struttura, per l'anno 2020, è quello attribuito per l'anno 2019, avendo a riferimento i tetti di spesa per i pazienti residenti nella Regione Puglia, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina;
 - ✓ al fine di garantire la indispensabile liquidità alle strutture insistenti sul territorio regionale durante la fase emergenziale COVID-19 e non disperdere le professionalità consolidate, le AA.SS.LL. anticipano, a partire dalle competenze di marzo 2020, alle strutture sanitarie, a titolo di acconto, il 95% del dodicesimo del tetto di spesa, per i pazienti residenti nella Regione Puglia, assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020. Tale procedura è stata calibrata sulla entità dei costi complessivi sostenuti dalle strutture, ed è finalizzata a garantire il mantenimento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali;
 - ✓ di converso, le strutture private accreditate dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori, ivi compreso l'avvio del FIS anche qualora non utilizzato;
 - ✓ in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, e il correlato tetto di spesa, sarà recuperato nell'esercizio anno 2021, indipendentemente dalla percentuale di fatturato prodotto mensilmente, proprio in ragione della situazione emergenziale determinatosi in questo esercizio finanziario, nonché sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno e comunque nel rispetto della massima capacità ricettiva (DGR n. 2252 del 26/10/2010);
- con nota prot. AOO_005 n. 1010 del 30/04/2020, trasmessa a mezzo pec in data 02/05/2020, acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 72880 del 05/05/2020 e pervenuta alle Strutture per il tramite delle rispettive Associazioni di categoria, la Regione Puglia ha disposto, tra l'altro:
 - la ripresa, a far data dal 04/05/2020, delle prestazioni di ricovero non urgenti;
 - che l'accesso in ospedale per la fruizione delle prestazioni in regime di ricovero e day service sia effettuato preventivamente il tampone per contenere al massimo l'ipotesi di contagio;
 - di consentire, in ragione dell'andamento epidemiologico, la graduale disattivazione della rete ospedaliera COVID-19 di cui alla DGR n. 525/2020, con priorità per le strutture private accreditate, in ragione delle istanze prodotte;
 - che per le strutture private accreditate (Case di Cura, Enti Ecclesiastici e IRCCS), l'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nei limiti dei tetti di spesa assegnati per l'anno 2020, confermando quelli attribuiti per l'anno 2019, svincolati dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, per quanto attiene i pazienti residenti nella Regione Puglia e nel rispetto del fondo unico di remunerazione fissato per i pazienti extraregionali di cui ai criteri della DGR n. 673/2019;
 - che le indicazioni formulate si riferiscono a un modello organizzativo dinamico che sarà oggetto di eventuali modificazioni e integrazioni, anche sulla base delle evidenze che dovessero emergere nella fase di applicazione pratica, nonché dal confronto con le organizzazioni rappresentative di settore;
- con nota prot. n. AOO_183 n. 6775 del 04/05/2020, trasmessa a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 74344 del 07/05/2020, la Regione Puglia ha notificato la D.D. n. 100 del 02/05/2020 avente a oggetto "Casa di Cura "Anthea Hospital" di Bari – Via Camillo Rosalba n. 35/37, della Società "Anthea hospital srl". Revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria e dell'accreditamento provvisorio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 83 del 06/04/2020, per la disciplina di Pneumologia (cod. min. 68) con n. 80 posti letto e per la disciplina di Terapia Intensiva (cod. min. 49) con n. 20 posti letto. Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui alla Determina Dirigenziale n. 83 del 06/04/2020, per n. 100 posti

letto accreditati con Determina Dirigenziale n. 334/2019”, con la quale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha stabilito di:

- revocare l’autorizzazione all’esercizio provvisoria e l’accreditamento provvisorio di cui alla D.D. n. 83/2020, per n. 20 p.l. di *Terapia Intensiva* e n. 80 p.l. di *Pneumologia* presso la Casa di Cura “Anthea Hospital”;
- revocare, conseguentemente, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui alla D.D. n. 83/2020 per n. 100 p.l. accreditati della Casa di Cura “Anthea Hospital”, di cui n. 20 p.l. di *Cardiochirurgia*, n. 14 p.l. di *Cardiologia*, n. 15 p.l. di *Neurochirurgia*, n. 17 p.l. di *Ortopedia*, n. 10 p.l. di *Riabilitazione e Recupero Funzionale*, n. 10 p.l. di *Riabilitazione Cardiologica*, n. 8 p.l. di *Rianimazione* e n. 6 p.l. di *UTIC*;

➤ con nota prot. n. AOO_183 n. 6774 del 04/05/2020, trasmessa a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 74928 del 11/05/2020, la Regione Puglia ha notificato la D.D. n. 101 del 02/05/2020 avente a oggetto “Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” di Conversano (BA) – Via Lacalandra n. 13, della Società “Anthea hospital srl”. *Revoca dell’autorizzazione all’esercizio provvisoria e dell’accreditamento provvisorio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 81 del 26/03/2020, per la disciplina di Pneumologia (cod. min. 68) con n. 80 posti letto. Revoca della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui alla Determina Dirigenziale n. 81 del 26/03/2020, per n. 80 posti letto accreditati con Determina Dirigenziale n. 336/2019. Presa d’atto della temporanea inattività della disciplina di Terapia Intensiva (cod. min. 49) con n. 30 posti letto*”, con la quale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha stabilito di:

- revocare l’autorizzazione all’esercizio provvisoria e l’accreditamento provvisorio di cui alla D.D. n. 81/2020, per n. 80 p.l. di *Pneumologia* presso la Casa di Cura “Villa Lucia Hospital”;
- revocare, conseguentemente, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di cui alla D.D. n. 81/2020 per n. 80 p.l. accreditati della Casa di Cura “Villa Lucia Hospital”, di cui n. 13 p.l. di *Cardiologia*, n. 18 p.l. di *Chirurgia Generale*, n. 1 p.l. di *Chirurgia Maxillofaciale*, n. 13 p.l. di *Chirurgia Vascolare*, n. 1 p.l. di *Oculistica*, n. 30 p.l. di *Ortopedia* e n. 4 p.l. di *UTIC*;
- prendere atto della temporanea inattività, a far data dal 04/05/2020, della disciplina di *Terapia Intensiva* con n. 30 p.l. della Casa di Cura “Villa Lucia Hospital”;

➤ per effetto delle precitate DD.DD. regionali nn. 81/2020, 83/2020, 100/2020 e 101/2020, la configurazione dei p.l. accreditati/autorizzati in capo alle Case di Cura, distinti per singola disciplina di assegnazione, per il solo mese di aprile 2020, è la seguente:

DISCIPLINA ACCREDITATA	CODICE REPARTO	ANTHEA HOSPITAL COVID	MATER DEI HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL COVID	TOTALE POSTI LETTO
CARDIOCHIRURGIA	0701	0	34	0	23	0	57
CARDIOLOGIA	0801	0	34	0	20	0	54
CHIRURGIA GENERALE	0901	0	32	0	18	0	50
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	1001	0	3	0	1	0	4
CHIRURGIA PLASTICA	1211	0	5	0	2	0	7
CHIRURGIA TORACICA	1301	0	10	0	0	0	10
CHIRURGIA VASCOLARE	1401	0	16	0	0	0	16
GASTROENTEROLOGIA	5811	0	10	0	0	0	10
GERIATRIA	2101	0	0	22	0	0	22
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	3701	0	30	0	35	0	65
LUNGODEGENZA	6001	0	6	0	0	0	6
MEDICINA GENERALE	2601	0	71	0	0	0	71
NEFROLOGIA	2911	0	8	0	0	0	8
NEONATOLOGIA	6211	0	6	0	0	0	6
NEUROCHIRURGIA	3011	0	10	0	0	0	10
NEUROLOGIA	3211	0	10	0	0	0	10
NIDO	3101	0	0	0	0	0	0
OCULISTICA	3401	0	3	0	1	0	4
ONCOLOGIA	6401	0	4	0	0	0	4
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	3601	0	32	0	18	0	50
OTORINOLARINGOIATRA	3811	0	2	0	0	0	2
PNEUMOLOGIA	6801	80	0	0	0	80	160
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	5601	0	40	73	10	0	123
RECUPERO E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	5602	0	35	0	0	0	35
RIANIMAZIONE + TERAPIA INTENSIVA	4901	20	20	0	8	30	78
UNITÀ CORONARICA (UTIC)	5001	0	8	0	6	0	14
UROLOGIA	4301	0	8	0	10	0	18
DAY SURGERY/IVG		0	12	0	0	0	12
TOTALE		100	449	95	152	110	906

➤ per le strutture interamente convertite in Ospedale COVID, l'acconto mensile del 70% del 1/12 del fatturato riconosciuto e liquidato nel corso dell'anno 2019 (al netto di verifiche sanitarie, verifiche amministrative e regressioni tariffarie) riconducibile alle attività rese in favore dei pazienti della Regione Puglia e dei pazienti residenti in altre Regioni, è così calcolato:

CASA DI CURA		ANTHEA HOSPITAL	VILLA LUCIA HOSPITAL
A	TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA ANNO 2020 = ANNO 2019 (DELIBERAZIONE/DG N. 915 DEL 23/05/2019)	15.348.391,51	9.352.457,01
B	FATTURATO REGIONALE 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	15.348.391,51	9.352.457,01
C	FATTURATO EXTRAREGIONALE 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	10.751.764,01	3.926.044,13
D=B+C	TOTALE FATTURATO 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	26.100.155,52	13.278.501,14
E=D/12	1/12 DEL TOTALE FATTURATO 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	2.175.012,96	1.106.541,76
F=E*70%	70% DEL 1/12 DEL TOTALE FATTURATO 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	1.522.509,07	774.579,23

➤ per le strutture NO COVID, l'acconto mensile del 95% del dodicesimo del tetto di spesa regionale per l'anno 2020, pari a quello attribuito per l'anno 2019, è così calcolato:

CASA DI CURA	TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020 = TETTO DI SPESA ANNO 2019 (DELIBERAZIONE/DG n. 915 DEL 23/05/2019)	1/12 DEL TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020	ACCONTO DA LIQUIDARE PARI AL 95% DEL 1/12 DEL TETTO DI SPESA 2020 REGIONE PUGLIA
MATER DEI HOSPITAL	52.247.138,61	4.353.928,22	4.136.231,81
MONTE IMPERATORE	5.004.594,33	417.049,53	396.197,05
SANTA MARIA	27.140.090,31	2.261.674,19	2.148.590,48
ANTHEA HOSPITAL	15.348.391,51	1.279.032,63	1.215.080,99
VILLA LUCIA HOSPITAL	9.352.457,01	779.371,42	740.402,85

➤ con nota prot. AOO_183 n. 7965 del 18/05/2020, pervenuta alle Strutture per il tramite delle rispettive Associazioni di categoria, trasmessa a mezzo pec in data 19/05/2020 e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 80428 del 21/05/2020, la Regione Puglia ha notificato la DGR n. 652 del 07/05/2020 avente oggetto "DGR n. 519/2020 – Rete laboratori regionali SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Aggiornamento – Definizione tariffa test SARS-CoV-2 – Remunerazione prestazioni assistenza ospedaliera erogabili dal SSR – Aggiornamento del tariffario regionale DGR n. 951/2013", con la quale ha stabilito, tra l'altro, che:

- la tariffa DRG del ricovero per acuti e la tariffa del pacchetto day service è incrementata di un importo onnicomprensivo di € 80,00= iva compresa, per l'esecuzione del tampone;
- qualora le Case di Cura, ai fini dell'eleggibilità dei pazienti al ricovero, con obbligo del tampone, dovessero avvalersi di laboratori privati accreditati alla Rete Laboratori SARS-CoV-2 della Regione Puglia, esterni alla propria struttura, i rapporti economici dovranno essere regolati tra committente ed erogatore, nel rispetto della tariffa per l'esecuzione del tampone;
- il rimborso del tampone verrà riconosciuto nei limiti dei costi effettivamente sostenuti in favore di strutture pubbliche e private accreditate. Trattandosi di costo rispetto alla tariffa DRG, nella rendicontazione dovrà essere allegata la relativa fattura. Analogamente, occorre presentare fatturazione anche nel caso in cui la struttura di ricovero sia in grado di eseguire il tampone, in quanto autorizzata con i criteri di cui alle DD.GG.RR. n. 519/2020 e n. 652/2020;

- il costo del tampone da rimborsarsi, non attiene al tetto di spesa assegnato e dovrà essere rendicontato separatamente.

RITENUTO DI dover prendere atto del combinato disposto della DGR n. 525 del 08/04/2020, delle note Regione Puglia prott. AOO_183 n. 5528 del 09/04/2020, AOO_005 n. 318 del 10/04/2020, AOO_183 n. 5704 del 15/04/2020, AOO_005 n. 1010 del 30/04/2020 e della DGR n. 652 del 07/05/2020 e, per l'effetto:

- reputare ultronea la fase di contrattazione negoziale, per l'anno 2020, con le Strutture e le Organizzazioni Sindacali di riferimento, poiché superata dal suddetto dispositivo regionale;
- determinare per l'anno 2020, in complessivi € 109.092.671,77=, il fondo unico e invalicabile di remunerazione delle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero dalle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa ASL;
- assegnare, per l'anno 2020, a ogni Casa di Cura, gli stessi valori economici complessivi già attribuiti per l'anno 2019 per prestazioni da erogarsi in favore di pazienti residenti nella regione Puglia, svincolati dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, come da seguente prospetto, ma nei limiti della massima capacità ricettiva accreditata;

DISCIPLINA ACCREDITATA	CODICE REPARTO	ANTHEA HOSPITAL	MATER DEI HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL	TOTALE POSTI LETTO
CARDIOCHIRURGIA	0701						77
CARDIOLOGIA	0801						81
CHIRURGIA GENERALE	0901						68
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	1001						5
CHIRURGIA PLASTICA	1211						7
CHIRURGIA TORACICA	1301						10
CHIRURGIA VASCOLARE	1401						29
GASTROENTEROLOGIA	5811						10
GERIATRIA	2101						22
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	3701						65
LUNGODEGENZA	6001						6
MEDICINA GENERALE	2601						71
NEFROLOGIA	2911						8
NEONATOLOGIA	6211						6
NEUROCHIRURGIA	3011						25
NEUROLOGIA	3211						10
NIDO	3101						0
OCULISTICA	3401						5
ONCOLOGIA	6401						4
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	3601						97
OTORINOLARINGOIATRA	3811						2
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	5601						133
RECUPERO E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	5602						45
RIANIMAZIONE + TERAPIA INTENSIVA	4901						36
UNITÀ CORONARICA (UTIC)	5001						24
UROLOGIA	4301						18
DAY SURGERY/IVG							12
	POSTI LETTO	100	449	95	152	80	876
TETTO DI SPESA ANNO 2020 = ANNO 2019 € 109.092.671,77		15.348.391,51	52.247.138,61	5.004.594,33	27.140.090,31	9.352.457,01	

➤ confermare, per l'anno 2020, il fondo Aziendale invalicabile per la erogazione di prestazioni in favore di pazienti extraregionali già assegnato per l'anno 2019, il quale ammonta complessivamente a € 24.508.660,16=, specificando, giusta DGR n. 673/2019, che le liquidazioni in favore delle strutture dell'Ospedalità Privata Accreditata avverranno in acconto, nella misura del 50% della produzione mensile di ogni Casa di Cura, mentre il saldo sarà corrisposto a fine esercizio. Se a fine esercizio la produzione complessiva extraregionale dovesse risultare superiore alle disponibilità economiche individuate in € 24.508.660,16=, ogni struttura subirà una decurtazione commisurata alla percentuale dell'esubero;

➤ stabilire per le Case di Cura "Anthea Hospital" e "Villa Lucia Hospital":

- di riconoscere le prestazioni erogate in favore di pazienti regionali ed extraregionali prima della riconversione (trimestre gennaio-marzo 2020), nella loro interezza al netto delle VTS;
- che in conformità al punto 7 del deliberato della DGR n. 525/2020, nell'individuare i criteri di remunerazione e le modalità di anticipazioni mensili, gli stessi troveranno applicazione nel corrente anno, salvo diverse disposizioni nazionali che dovessero successivamente intervenire;

- che con riferimento al comma 2) del D.L. n. 23/2020, pur confermando quanto stabilito al punto 5 della DGR n. 525/2020 - modalità di tipologie a); b); c); d) - con conseguente remunerazione, le previsioni rispetto alle modalità di determinazione della funzione assistenziale e l'incremento tariffario, compatibilmente con le risorse previste, troveranno attuazione in concomitanza dell'emanando Decreto Ministeriale. Pertanto, a seguito della emanazione del predetto Decreto, verrà valutata la posizione debitoria/creditoria di ciascun Ospedale COVID, quale differenza tra il valore economico dell'attività effettivamente svolta, determinatosi con le modalità di rimborso di cui al su citato punto 5) del provvedimento giuntale e il valore economico dell'attività effettivamente svolta, determinatosi sulla base delle successive disposizioni ministeriali;
- che con riferimento al comma 3) del D.L. n. 23/2020, limitatamente ai criteri di determinazione dei flussi finanziari da anticiparsi nel corso dell'anno 2020, l'entità degli stessi dovrà essere calcolata, per il solo mese di aprile 2020, nella misura del 70% del valore economico del fatturato riconosciuto e liquidato nel corso dell'anno 2019, che tenga conto delle attività rese in favore dei pazienti della Regione Puglia e dei pazienti residenti in altre Regioni (mobilità attiva) come da seguente prospetto;

CASA DI CURA		ANTHEA HOSPITAL	VILLA LUCIA HOSPITAL
A	TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA ANNO 2020 = ANNO 2019 (DELIBERAZIONE/DG N. 915 DEL 23/05/2019)	15.348.391,51	9.352.457,01
B	FATTURATO REGIONALE 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	15.348.391,51	9.352.457,01
C	FATTURATO EXTRAREGIONALE 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	10.751.764,01	3.926.044,13
D=B+C	TOTALE FATTURATO 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	26.100.155,52	13.278.501,14
E=D/12	1/12 DEL TOTALE FATTURATO 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	2.175.012,96	1.106.541,76
F=E*70%	70% DEL 1/12 DEL TOTALE FATTURATO 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	1.522.509,07	774.579,23

- che a partire dalle competenze di maggio 2020, l'entità dei flussi finanziari da anticiparsi nel corso dell'anno 2020, dovrà essere calcolata, a titolo di acconto, nella misura del 95% del dodicesimo del tetto di spesa, per i pazienti residenti nella Regione Puglia, assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, come da seguente prospetto, mentre la liquidazione delle prestazioni extraregionali sarà effettuata secondo il dettato della DGR n. 673/2019:

CASA DI CURA	TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020 = TETTO DI SPESA ANNO 2019 (DELIBERAZIONE/DG N. 915 DEL 23/05/2019)	1/12 DEL TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020	ACCONTO DA LIQUIDARE PARI AL 95% DEL 1/12 DEL TETTO DI SPESA 2020 REGIONE PUGLIA
ANTHEA HOSPITAL	15.348.391,51	1.279.032,63	1.215.080,99
VILLA LUCIA HOSPITAL	9.352.457,01	779.371,42	740.402,85

- che in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa regionale assegnato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, e il correlato tetto di spesa, sarà recuperato nell'esercizio 2021, indipendentemente dalla percentuale di fatturato prodotto mensilmente, proprio in ragione della situazione emergenziale determinatosi in questo esercizio finanziario, nonché sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno e comunque nel rispetto della massima capacità ricettiva (DGR n. 2252 del 26/10/2010);
- che di converso, le strutture private accreditate dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori, ivi compreso l'avvio del FIS anche qualora non utilizzato;
- stabilire per le Case di Cura "Mater Dei Hospital", "Santa Maria" e "Monte Imperatore" che:
 - nel bimestre gennaio-febbraio 2020, saranno remunerate le prestazioni, in favore di pazienti regionali, effettivamente erogate e rendicontate, mentre la liquidazione delle prestazioni extraregionali sarà effettuata secondo il dettato della DGR n. 673/2019;
 - che a partire dalle competenze di marzo 2020, l'entità dei flussi finanziari da anticiparsi nel corso dell'anno 2020, dovrà essere calcolata, a titolo di acconto, nella misura del 95% del dodicesimo del tetto di spesa, per i pazienti residenti nella Regione Puglia, assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, come da seguente prospetto, mentre che la liquidazione delle prestazioni extraregionali sarà effettuata secondo il dettato della DGR n. 673/2019:

CASA DI CURA	TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020 = TETTO DI SPESA ANNO 2019 (DELIBERAZIONE/DG n. 915 DEL 23/05/2019)	1/12 DEL TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020	ACCONTO DA LIQUIDARE PARI AL 95% DEL 1/12 DEL TETTO DI SPESA 2020 REGIONE PUGLIA
MATER DEI HOSPITAL	52.247.138,61	4.353.928,22	4.136.231,81
MONTE IMPERATORE	5.004.594,33	417.049,53	396.197,05
SANTA MARIA	27.140.090,31	2.261.674,19	2.148.590,48

- che in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa regionale assegnato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, e il correlato tetto di spesa, sarà recuperato nell'esercizio 2021, indipendentemente dalla percentuale di fatturato prodotto mensilmente, proprio in ragione della situazione emergenziale determinatosi in questo esercizio finanziario, nonché sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno e comunque nel rispetto della massima capacità ricettiva (DGR n. 2252 del 26/10/2010);
- che di converso, le strutture private accreditate dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori, ivi compreso l'avvio del FIS anche qualora non utilizzato;
 - specificare che tutti i criteri di remunerazione su declinati per l'anno 2020 (acconto del 70% del valore economico del fatturato riconosciuto e liquidato nel corso dell'anno 2019, che tenga conto delle attività rese in favore dei pazienti della Regione Puglia e dei pazienti residenti in altre Regioni; acconto nella misura del 95% del dodicesimo del tetto di spesa, per i pazienti residenti nella Regione Puglia, assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina; possibilità di recupero nell'esercizio 2021, del delta fra la produzione effettiva dell'anno 2020 e il correlato tetto di spesa svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina), si applicano esclusivamente in favore delle Strutture che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori, ivi compreso il FIS e che, in tal senso, dovranno produrre apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo, da inviare a mezzo pec alla UOGRC di questa ASL. In caso contrario, le Strutture saranno remunerate in base alle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate senza alcuna possibilità di accedere ai criteri di remunerazione innanzi declinati per l'anno 2020;
 - dare atto che:
 - la tariffa DRG del ricovero per acuti e la tariffa del pacchetto day service è incrementata di un importo onnicomprensivo di € 80,00= iva compresa, per l'esecuzione del tampone;
 - qualora le Case di Cura, ai fini dell'eleggibilità dei pazienti al ricovero, con obbligo del tampone, dovessero avvalersi di laboratori privati accreditati alla Rete Laboratori SARS-CoV-2 della Regione Puglia, esterni alla propria struttura, i rapporti economici dovranno essere regolati tra committente ed erogatore, nel rispetto della tariffa per l'esecuzione del tampone;
 - il rimborso del tampone verrà riconosciuto nei limiti dei costi effettivamente sostenuti in favore di strutture pubbliche e private accreditate. Trattandosi di costo rispetto alla tariffa DRG, nella rendicontazione dovrà essere allegata la relativa fattura. Analogamente, occorre presentare fatturazione anche nel caso in cui la struttura di ricovero sia in grado di eseguire il tampone, in quanto autorizzata con i criteri di cui alle DD.GG.RR. n. 519/2020 e n. 652/2020;
 - il costo del tampone da rimborsarsi, non attiene al tetto di spesa assegnato e dovrà essere rendicontato separatamente;
 - procedere alla stipula degli accordi contrattuali, per l'anno 2020, mediante apposizione di firma digitale, con le Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, secondo lo schema tipo di accordo di cui alla DGR n. 881/2019, modificato in linea con le previsioni di cui al combinato disposto della DGR n. 525 del 08/04/2020, delle note Regione Puglia prott. AOO_183 n. 5528 del 09/04/2020, AOO_005 n. 318 del 10/04/2020, AOO_183 n. 5704 del 15/04/2020, AOO_005 n. 1010 del 30/04/2020 e della DGR n. 652 del 07/05/2020;
 - precisare che le indicazioni formulate si riferiscono a un modello organizzativo dinamico che sarà oggetto di eventuali modificazioni e integrazioni, anche sulla base dell'evolversi della fase emergenziale – cd. Fase 2 COVID-19.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UOGRC

FRANCESCO SCHINO


ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

DELIBERA

PER TUTTE LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATE E CONFERMATE:

DI PRENDERE ATTO prendere atto del combinato disposto della DGR n. 525 del 08/04/2020, delle note Regione Puglia prott. AOO_183 n. 5528 del 09/04/2020, AOO_005 n. 318 del 10/04/2020, AOO_183 n. 5704 del 15/04/2020, AOO_005 n. 1010 del 30/04/2020 e della DGR n. 652 del 07/05/2020 e, per l'effetto:

- reputare ultronea la fase di contrattazione negoziale, per l'anno 2020, con le Strutture e le Organizzazioni Sindacali di riferimento, poiché superata dal suddetto dispositivo regionale;
- determinare per l'anno 2020, in complessivi € 109.092.671,77=, il fondo unico e invalicabile di remunerazione delle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero dalle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa ASL;
- assegnare, per l'anno 2020, a ogni Casa di Cura, gli stessi valori economici complessivi già attribuiti per l'anno 2019 per prestazioni da erogarsi in favore di pazienti residenti nella regione Puglia, svincolati dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, come da seguente prospetto, ma nei limiti della massima capacità ricettiva accreditata;

DISCIPLINA ACCREDITATA	CODICE REPARTO	ANTHEA HOSPITAL	MATER DEI HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL	TOTALE POSTI LETTO
CARDIOCHIRURGIA	0701						77
CARDIOLOGIA	0801						81
CHIRURGIA GENERALE	0901						68
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	1001						5
CHIRURGIA PLASTICA	1211						7
CHIRURGIA TORACICA	1301						10
CHIRURGIA VASCOLARE	1401						29
GASTROENTEROLOGIA	5811						10
GERIATRIA	2101						22
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	3701						65
LUNGODEGENZA	6001						6
MEDICINA GENERALE	2601						71
NEFROLOGIA	2911						8
NEONATOLOGIA	6211						6
NEUROCHIRURGIA	3011						25
NEUROLOGIA	3211						10
NIDO	3101						0
OCULISTICA	3401						5
ONCOLOGIA	6401						4
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	3601						97
OTORINOLARINGOIATRA	3811						2
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	5601						133
RECUPERO E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	5602						45
RIANIMAZIONE + TERAPIA INTENSIVA	4901						36
UNITÀ CORONARICA (UTIC)	5001						24
UROLOGIA	4301						18
DAY SURGERY/IVG							12
POSTI LETTO		100	449	95	152	80	876
TETTO DI SPESA ANNO 2020 = ANNO 2019 € 109.092.671,77		15.348.391,51	52.247.138,61	5.004.594,33	27.140.090,31	9.352.457,01	

- confermare, per l'anno 2020, il fondo Aziendale invalicabile per la erogazione di prestazioni in favore di pazienti extraregionali già assegnato per l'anno 2019, il quale ammonta complessivamente a € 24.508.660,16=, specificando, giusta DGR n. 673/2019, che le liquidazioni in favore delle strutture dell'Ospedalità Privata Accreditata avverranno in acconto, nella misura del 50% della produzione mensile di ogni Casa di Cura, mentre il saldo sarà corrisposto a fine esercizio. Se a fine esercizio la produzione complessiva extraregionale dovesse risultare superiore alle disponibilità economiche individuate in € 24.508.660,16=, ogni struttura subirà una decurtazione commisurata alla percentuale dell'esubero;

- stabilire per le Case di Cura "Anthea Hospital" e "Villa Lucia Hospital":

- di riconoscere le prestazioni erogate in favore di pazienti regionali ed extraregionali prima della riconversione (trimestre gennaio-marzo 2020), nella loro interezza al netto delle VTS;

- che in conformità al punto 7 del deliberato della DGR n. 525/2020, nell'individuare i criteri di remunerazione e le modalità di anticipazioni mensili, gli stessi troveranno applicazione nel corrente anno, salvo diverse disposizioni nazionali che dovessero successivamente intervenire;
- che con riferimento al comma 2) del D.L. n. 23/2020, pur confermando quanto stabilito al punto 5 della DGR n. 525/2020 - modalità di tipologie a); b); c); d) - con conseguente remunerazione, le previsioni rispetto alle modalità di determinazione della funzione assistenziale e l'incremento tariffario, compatibilmente con le risorse previste, troveranno attuazione in concomitanza dell'emanando Decreto Ministeriale. Pertanto, a seguito della emanazione del predetto Decreto, verrà valutata la posizione debitoria/creditoria di ciascun Ospedale COVID, quale differenza tra il valore economico dell'attività effettivamente svolta, determinatosi con le modalità di rimborso di cui al su citato punto 5) del provvedimento giuntale e il valore economico dell'attività effettivamente svolta, determinatosi sulla base delle successive disposizioni ministeriali;
- che con riferimento al comma 3) del D.L. n. 23/2020, limitatamente ai criteri di determinazione dei flussi finanziari da anticiparsi nel corso dell'anno 2020, l'entità degli stessi dovrà essere calcolata, per il solo mese di aprile 2020, nella misura del 70% del valore economico del fatturato riconosciuto e liquidato nel corso dell'anno 2019, che tenga conto delle attività rese in favore dei pazienti della Regione Puglia e dei pazienti residenti in altre Regioni (mobilità attiva) come da seguente prospetto;

CASA DI CURA		ANTHEA HOSPITAL	VILLA LUCIA HOSPITAL
A	TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA ANNO 2020 = ANNO 2019 (DELIBERAZIONE/DG N. 915 DEL 23/05/2019)	15.348.391,51	9.352.457,01
B	FATTURATO REGIONALE 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	15.348.391,51	9.352.457,01
C	FATTURATO EXTRAREGIONALE 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	10.751.764,01	3.926.044,13
D=B+C	TOTALE FATTURATO 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	26.100.155,52	13.278.501,14
E=D/12	1/12 DEL TOTALE FATTURATO 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	2.175.012,96	1.106.541,76
F=E*70%	70% DEL 1/12 DEL TOTALE FATTURATO 2019 RICONOSCIUTO AL NETTO DI VTS/VTA/REGRESSIONI	1.522.509,07	774.579,23

- che a partire dalle competenze di maggio 2020, l'entità dei flussi finanziari da anticiparsi nel corso dell'anno 2020, dovrà essere calcolata, a titolo di acconto, nella misura del 95% del dodicesimo del tetto di spesa, per i pazienti residenti nella Regione Puglia, assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, come da seguente prospetto, mentre la liquidazione delle prestazioni extraregionali sarà effettuata secondo il dettato della DGR n. 673/2019:

CASA DI CURA	TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020 = TETTO DI SPESA ANNO 2019 (DELIBERAZIONE/DG N. 915 DEL 23/05/2019)	1/12 DEL TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020	ACCONTO DA LIQUIDARE PARI AL 95% DEL 1/12 DEL TETTO DI SPESA 2020 REGIONE PUGLIA
ANTHEA HOSPITAL	15.348.391,51	1.279.032,63	1.215.080,99
VILLA LUCIA HOSPITAL	9.352.457,01	779.371,42	740.402,85

- che in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa regionale assegnato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, e il correlato tetto di spesa, sarà recuperato nell'esercizio 2021, indipendentemente dalla percentuale di fatturato prodotto mensilmente, proprio in ragione della situazione emergenziale determinatosi in questo esercizio finanziario, nonché sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno e comunque nel rispetto della massima capacità ricettiva (DGR n. 2252 del 26/10/2010);
- che di converso, le strutture private accreditate dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori, ivi compreso l'avvio del FIS anche qualora non utilizzato;
- stabilire per le Case di Cura "Mater Dei Hospital", "Santa Maria" e "Monte Imperatore" che:
 - nel bimestre gennaio-febbraio 2020, saranno remunerate le prestazioni, in favore di pazienti regionali, effettivamente erogate e rendicontate, mentre la liquidazione delle prestazioni extraregionali sarà effettuata secondo il dettato della DGR n. 673/2019;
 - che a partire dalle competenze di marzo 2020, l'entità dei flussi finanziari da anticiparsi nel corso dell'anno 2020, dovrà essere calcolata, a titolo di acconto, nella misura del 95% del dodicesimo del tetto di spesa, per i pazienti

residenti nella Regione Puglia, assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, come da seguente prospetto, mentre che la liquidazione delle prestazioni extraregionali sarà effettuata secondo il dettato della DGR n. 673/2019:

CASA DI CURA	TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020 = TETTO DI SPESA ANNO 2019 (DELIBERAZIONE/DG n. 915 DEL 23/05/2019)	1/12 DEL TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA 2020	ACCONTO DA LIQUIDARE PARI AL 95% DEL 1/12 DEL TETTO DI SPESA 2020 REGIONE PUGLIA
MATER DEI HOSPITAL	52.247.138,61	4.353.928,22	4.136.231,81
MONTE IMPERATORE	5.004.594,33	417.049,53	396.197,05
SANTA MARIA	27.140.090,31	2.261.674,19	2.148.590,48

- che in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa regionale assegnato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, e il correlato tetto di spesa, sarà recuperato nell'esercizio 2021, indipendentemente dalla percentuale di fatturato prodotto mensilmente, proprio in ragione della situazione emergenziale determinatosi in questo esercizio finanziario, nonché sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno e comunque nel rispetto della massima capacità ricettiva (DGR n. 2252 del 26/10/2010);

- che di converso, le strutture private accreditate dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori, ivi compreso l'avvio del FIS anche qualora non utilizzato.

➤ specificare che tutti i criteri di remunerazione su declinati per l'anno 2020 (acconto del 70% del valore economico del fatturato riconosciuto e liquidato nel corso dell'anno 2019, che tenga conto delle attività rese in favore dei pazienti della Regione Puglia e dei pazienti residenti in altre Regioni; acconto nella misura del 95% del dodicesimo del tetto di spesa, per i pazienti residenti nella Regione Puglia, assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina; possibilità di recupero nell'esercizio 2021, del delta fra la produzione effettiva dell'anno 2020 e il correlato tetto di spesa svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina), si applicano esclusivamente in favore delle Strutture che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori, ivi compreso il FIS e che, in tal senso, dovranno produrre apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo, da inviare a mezzo pec alla UOGRC di questa ASL. In caso contrario, le Strutture saranno remunerate in base alle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate senza alcuna possibilità di accedere ai criteri di remunerazione innanzi declinati per l'anno 2020;

➤ dare atto che:

- la tariffa DRG del ricovero per acuti e la tariffa del pacchetto day service è incrementata di un importo omnicomprensivo di € 80,00= iva compresa, per l'esecuzione del tampone;

- qualora le Case di Cura, ai fini dell'eleggibilità dei pazienti al ricovero, con obbligo del tampone, dovessero avvalersi di laboratori privati accreditati alla Rete Laboratori SARS-CoV-2 della Regione Puglia, esterni alla propria struttura, i rapporti economici dovranno essere regolati tra committente ed erogatore, nel rispetto della tariffa per l'esecuzione del tampone;

- il rimborso del tampone verrà riconosciuto nei limiti dei costi effettivamente sostenuti in favore di strutture pubbliche e private accreditate. Trattandosi di costo rispetto alla tariffa DRG, nella rendicontazione dovrà essere allegata la relativa fattura. Analogamente, occorre presentare fatturazione anche nel caso in cui la struttura di ricovero sia in grado di eseguire il tampone, in quanto autorizzata con i criteri di cui alle DD.GG.RR. n. 519/2020 e n. 652/2020;

➤ il costo del tampone da rimborsarsi, non attiene al tetto di spesa assegnato e dovrà essere rendicontato separatamente;

➤ procedere alla stipula degli accordi contrattuali, per l'anno 2020, mediante apposizione di firma digitale, con le Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, secondo lo schema tipo di accordo di cui alla DGR n. 881/2019, modificato in linea con le previsioni di cui al combinato disposto della DGR n. 525 del 08/04/2020, delle note Regione Puglia prott. AOO_183 n. 5528 del 09/04/2020, AOO_005 n. 318 del 10/04/2020, AOO_183 n. 5704 del 15/04/2020, AOO_005 n. 1010 del 30/04/2020 e della DGR n. 652 del 07/05/2020;

➤ precisare che le indicazioni formulate si riferiscono a un modello organizzativo dinamico che sarà oggetto di eventuali modificazioni e integrazioni, anche sulla base dell'evolversi della fase emergenziale – cd. Fase 2 COVID-19.

DI PRECISARE CHE:

➤ la voce di costo per € 133.601.331,93= (pari a € 109.092.671,77 + € 24.508.660,16) trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020 sul numero di conto 706.125.00085 "Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private";

➤ il costo presunto per mobilità attiva extraregionale, pari a € 24.508.660,16=, troverà compensazione nei ricavi per mobilità attiva extraregionale comunicati annualmente dalla Regione Puglia in fase di assestamento del DIF.

DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRC, a mezzo PEC, il presente provvedimento:

➤ al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport e al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia;

➤ ai legali rappresentanti delle Case di Cura "Anthea Hospital", "Villa Lucia Hospital", "Mater Dei Hospital", "Santa Maria" e "Monte Imperatore".

DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRC, il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

➤ al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA;

➤ al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL BA;

➤ ai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri della ASL BA;

➤ ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari della ASL BA;



➤ al Responsabile della Struttura UVARP della ASL BA;


➤ al Direttore della UOSE della ASL BA;


➤ al Dirigente dell'U.O. URP della ASL BA;

➤ al Dirigente dell'U.O. Trasparenza e Anticorruzione della ASL BA;

➤ al Direttore U.O.C. Controllo di Gestione della ASL BA.

Parere del Direttore Amministrativo  Gianluca CAPOCHIANI	Parere del Direttore Sanitario  Silvana FORNELLI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Segretario


Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE


**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. 706.125.00085 per € 133.601.331,93=

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
 (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario


Il Dirigente dell'Area

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 0062

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 29 MAG, 2020

Bari, li 28 MAG, 2020


 L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione - con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.